



IL RETTORE

VISTI

- la legge 11 novembre 1975, n. 584, “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, “Modifiche al sistema penale”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
- il D.lgs. 9 luglio 1997, n. 237 e successive modifiche ed integrazioni, “Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziati”;
- la Circolare Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4, “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
- l’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 settembre 2001, “Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in particolare l’art. 51;
- l’Accordo siglato in data 24 luglio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003, “Attuazione dell’art. 51, comma 2, della legge 16.1.2003, n.3, come modificato dall’art. 7 della legge 21.10.2003, n.306, in materia di tutela dei non fumatori”;
- l’Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004, “Accordo in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art. 51, comma 7, della legge 16.1.2003, n.3”;
- la Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, “Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16.1.2003, n.3, sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- l’art. 20 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che, nell’ambito del riordino e del coordinamento delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha configurato l’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone, contribuendo, insieme al datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l’art. 4 del D.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modifiche in legge 8 novembre 2013, n. 128, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, che ha esteso il divieto di fumo alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione e ha introdotto il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nelle medesime aree;
- l’art. 24 del D.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”, che ha ulteriormente esteso il divieto di fumo alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.



TENUTO CONTO

- del Decreto Rettorale n. 191296 del 26 febbraio 1999, “Regolamento per l’attuazione delle disposizioni contenute nel D.l. 5 agosto 1998, n. 363”;
- del Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Milano, emanato con Decreto Rettorale n. 288676 del 23 dicembre 2013;
- del Decreto Rettorale n. 21746 del 20 maggio 2002, con il quale è stato emanato il “Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nell’Ateneo”, successivamente modificato con decreto rettorale n. 231513 del 13 gennaio 2005;
- del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 15 ottobre 2019 sulle modifiche proposte al Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nell’Ateneo;
- della delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2019, di approvazione delle modifiche proposte al Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nell’Ateneo;

DECRETA

è emanato il nuovo “Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nell’Ateneo”, allegato al presente Decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Milano ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con contestuale annullamento e sostituzione del “Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nell’Ateneo”, modificato con Decreto Rettorale n. 231513, del 13 gennaio 2005.

Milano, 14 novembre 2019

Il Rettore
Prof. Elio Franzini



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELL'ATENEEO

Art. 1 - Ambito di applicazione e destinatari

1. Il presente Regolamento si inserisce tra gli interventi messi in opera dall'Università degli Studi di Milano al fine di elevare il livello di protezione della salute del personale, degli studenti e di tutte le persone che frequentano gli spazi dell'Ateneo dai gravi danni derivanti dall'esposizione al fumo di tabacco e ai vapori prodotti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli edifici universitari a qualunque titolo utilizzati e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture universitarie ospitate presso altri enti.
3. Destinatari del presente decreto sono il personale universitario, gli studenti, il pubblico in genere, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma.

Art. 2 - Divieto di fumo

1. Per evitare ai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 3 l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo o di seconda mano), nonché ai vapori prodotti dall'utilizzo di sigarette elettroniche, è prescritto il divieto di fumo in:

Ambienti confinati

- 1) Atri e ingressi;
- 2) corridoi e luoghi di transito;
- 3) scale e pianerottoli;
- 4) aule;
- 5) laboratori di ricerca e didattici;
- 6) biblioteche e musei;
- 7) sale di lettura e locali annessi;
- 8) locali adibiti al soggiorno degli studenti;
- 9) uffici e studi in genere;
- 10) locali con sportelli al pubblico (es.: segreterie studenti, prestito libri);
- 11) sale di attesa (es.: ambulatori, laboratori di analisi);
- 12) sale riunioni;
- 13) servizi igienici;
- 14) spogliatoi;
- 15) cabine ascensori;
- 16) mense e bar;
- 17) punti ristoro (es.: aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);
- 18) depositi e magazzini di qualsiasi genere;
- 19) centrali tecnologiche;
- 20) archivi;
- 21) depositi libri;



22) balconi e terrazze;

23) Garage e autorimesse.

Spazi pertinenziali scoperti e parzialmente coperti

24) Spazi pertinenziali scoperti, interni agli edifici o ai complessi immobiliari universitari, in prossimità di finestre, porte, lucernari o qualsiasi altra apertura o presa d'aria.

25) spazi parzialmente coperti, interni agli edifici o ai complessi immobiliari universitari, quali cortili, porticati e logge.

Automezzi

26) Automezzi dell'Università o comunque utilizzati per conto dell'Università.

2. Il divieto di fumo non si applica ai locali e agli spazi riservati ai fumatori e come tali contrassegnati con idonei cartelli.

Art. 3 - Informazione divieto di fumo

1. L'informazione inerente il divieto di fumo è affidata all'affissione, in posizione ben visibile, di idonei cartelli.
2. Il cartello dovrà recare:
 - denominazione dell'Ateneo,
 - pittogramma;
 - la scritta "VIETATO FUMARE" e "NO SMOKING AREA"
 - normativa di riferimento e regolamento di applicazione nell'Ateneo;
 - indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
 - indicazione del Responsabile o nominativo del delegato, così come definiti al successivo art. 4.

Art. 4 - Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

1. I soggetti tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare e contestare le infrazioni, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono i Presidenti dei Comitati di Direzione, i Direttori di Dipartimento, i Direttori delle Scuole di Specializzazione, i Direttori delle Scuole dirette a fini speciali, i Sovrintendenti delle Aziende Agrarie, i Direttori dei Centri di studio e di ricerca, i Dirigenti delle strutture amministrative, i Capi Settore, i Capi Ufficio di Staff, i Direttori dei Centri di servizio, i Direttori di Biblioteca.
2. I soggetti di cui al comma precedente, possono individuare con atto formale, fra il personale docente, i ricercatori e/o il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario afferente alle rispettive strutture, uno o più delegati con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni. Ove i soggetti di cui al comma precedente non abbiano proceduto alla individuazione di un delegato, conservano in capo a se stessi l'attività di vigilanza, accertamento e contestazione.
3. L'incarico di cui al precedente comma deve essere conferito con atto scritto controfirmato per accettazione dal soggetto delegato e comunicato all'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.
4. Negli ambienti e spazi coperti da un servizio esterno di vigilanza, qualora contrattualmente previsto, l'accertamento, la contestazione e la verbalizzazione delle infrazioni sono affidati al personale della società appaltatrice del servizio medesimo.



Art. 5 - Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

1. I Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo, nei casi di violazione del divieto, procedono all'accertamento delle infrazioni, contestano immediatamente al trasgressore la violazione e, previa identificazione dello stesso tramite documento di identità, redigono in triplice copia il relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione e resa disponibile sul portale dell'Ateneo. Ove il trasgressore si rifiuti di fornire le proprie generalità, il Responsabile chiede l'intervento di ufficiali o agenti delle Forze dell'Ordine.
2. Il Responsabile che ha accertato l'infrazione, trasmette il verbale di contestazione alla Prefettura territorialmente competente, che provvede all'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti del trasgressore.
3. Al personale verbalizzante è vietata la riscossione diretta della sanzione pecuniaria.

Art. 6 - Sanzioni

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
2. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini fino a dodici anni.
3. A norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981 n.689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.
4. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
5. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale universitario, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore.
6. L'infrazione del divieto di fumo commessa da studenti dell'Ateneo è sanzionabile anche in base alle norme del Regolamento Generale e del Codice Etico dell'Università.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel portale d'Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.